STATUTO DELLA FONDAZIONE

Capo I Costituzione, sede, scopo, durata

Articolo. 1 – Costituzione

- 1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto nazionale del Partito Democratico, una fondazione denominata "Fondazione COSTITUENTE" (di seguito Fondazione).
- 1.2 La denominazione della Fondazione COSTITUENTE è riportata in qualsiasi supporto e segno distintivo dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Articolo. 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Roma (RM) presso la sede nazionale del Partito Democratico – via S. Andrea delle Fratte 16.

Articolo. 3 - Scopo

- 3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale disciplinate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successivi aggiornamenti):
- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni:
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- I) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti- colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 3.2 A tal fine la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha tra i suoi scopi istituzionali:
- a. Promuovere, attraverso seminari, corsi, convegni, mostre ed altre manifestazioni culturali,
- I. attività di ricerca e elaborazione nel campo economico e sociale e nell'ambito della riforma delle Istituzioni.
- II. la cultura politica democratica e del socialismo democratico europeo;
- III. la divulgazione e la formazione politica;
- IV. la cultura delle differenze e la parità di genere;
- b. Curare e promuovere pubblicazioni nazionali e internazionali nelle materie di proprio interesse istituzionale;
- 3.3 Nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione:
- a. parteciperà alla Foundation for European Progressive Studies ed alle sue attività
- b. stabilirà rapporti di leale collaborazione con le altre fondazioni e/o istituti nazionali ed europei impegnati nella promozione della cultura

politica democratica e del socialismo democratico;

- c. definirà collaborazioni con fondazioni, associazioni ed altri soggetti nazionali, europei e extraeuropei impegnati in attività di formazione, di ricerca e di promozione su temi politici, economici, amministrativi considerati di interesse:
- d. promuoverà collaborazioni con enti pubblici, istituzioni e soggetti privati;
- e. svilupperà specifici rapporti di collaborazione con Università e Centri di Ricerca.

Inoltre essa potrà:

- I. avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita di volontari siano essi soci fondatori, partecipanti o terzi;
- II. assumere dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti; III. stipulare convenzioni, accordi con enti sia pubblici che privati, ETS, altre fondazioni:
- 3.4 La Fondazione, ai sensi dello Statuto del Partito Democratico, è tenuta a presentare annualmente, a partire dal 31 ottobre 2024, un piano di lavoro. Tale piano sarà sviluppato,

in linea con le indicazioni statutarie, anche attraverso rap- porti di collaborazione con altri Istituti, Centri di Ricerca, Università, Fondazioni e Associazioni.

Articolo. 4 – Attività diverse, secondarie e strumentali

- 4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3 purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e limiti di cui al Codi- ce del Terzo Settore di cui all'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- 4.2 Nei limiti di sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa ad una delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

Articolo 5 - Patrimonio e proventi

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e esclusivamente del perseguimento delle finalità

civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, insieme alle sue finalità istituzionali. 5.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione

- rappresentato inizialmente dal fondo messo a disposizione dal socio fondatore nella somma non inferiore a quanto previ- sto dall'art 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore;
- incrementabile successivamente mediante erogazioni in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato dalla vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- B) dal fondo di gestione costituito:
- dai redditi del proprio patrimonio;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi concessi dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione:
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali:
- da un contributo annuo stabilito dal socio fondatore sulla base di una convenzione:
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo. 6 - Durata, scioglimento, liquidazione

6.1 La Fondazione ha durata illimitata.

- 6.2 In caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere, per qualsiasi ragione, gli scopi istituzionali lo scioglimento della Fondazione e la relativa messa in liquidazione con la devoluzione del patrimonio, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei consiglieri. Il CDA potrà altresì procedere alla nomina di uno o più liquidatori;
- 6.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, i beni della Fondazione non potranno essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa;

Articolo. 7 - Esercizio Finanziario

- 7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno;
- 7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore;
- 7.3 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti;
- 7.5 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività;
- 7.6 La Fondazione non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a terzi, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Capo II

Membri ed organi della Fondazione

Articolo 8 - Componenti della Fondazione

I componenti della Fondazione si dividono in:

- a. Fondatori Promotori detti anche Promotori;
- b. Partecipanti.

Articolo. 9 - Fondatori promotori

Sono Promotori i componenti che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale.

Articolo. 10 - Partecipanti

- 10.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, le perso-ne fisiche e giuridiche, pubbliche o private, aventi anche sede all'estero, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volervi aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali e o immateriali nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
- 10.2 La richiesta di partecipazione e l'attribuzione della qualifica di Partecipante, nonché l'eventuale suddivisione e/o raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice, anche attraverso apposito regolamento;
- 10.4 La qualifica di Partecipante, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto da diritto, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, ad accedere alle attività per loro organizzate e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima;

Articolo. 12 - Esclusione e Recesso

12.1 Il Consiglio di Amministrazione approva con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto e da eventuale apposito Regolamento;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 12.2 Ai Promotori e ai Partecipanti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 24 del codice civile. Essi possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, comunicando per iscritto la dichiarazione di recesso al legale rappresentante della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nell'anno di partecipazione.
- 12.3 Ai soggetti di cui ai precedenti commi che abbiano receduto o siano stati esclusi, e che comunque abbiano cessato di partecipare alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione;

Articolo. 13 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Direttore Generale;
 - d) l'Assemblea dei Partecipanti
 - e) l'Organo di controllo

Articolo, 14 – Il Presidente

- 14.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
- 14.2 Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed eventuali altri organismi esecutivi
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e

del programma annuale della Fondazione, tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario:
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione
- 14.3 La durata della carica di Presidente è corrispondente alla durata della carica di Consigliere di Amministrazione, qualora si verifichi l'assenza del Presidente la funzione è svolta dal componente del Cda più anziano.

Articolo. 15 – Il Consiglio di Amministrazione

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile tra 3 (tre) e 9 (nove) membri, nominati dal Fondatore, nel rispetto del criterio della differenza di genere; 15.2 I membri del Consiglio di Amministrazione prestano servizio a titolo gratuito;
- 15.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti, salvo dimissioni prima della scadenza del mandato;
- 15.3 Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, da tenersi entro dieci giorni dalla data di insediamento, su convocazione del Consigliere più anziano di età, elegge nel proprio seno il Presidente.
- 15.4 Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio;
- 15.5 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- 15.6 In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il o i Consiglieri mancanti verranno sostituiti dai Fondatori entro dieci giorni, ed i consiglieri dimissionari rimangono in carica fino alla cooptazione del suo successore. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà

decaduto e i Fondatori dovranno provvedere alla nomina dal nuovo Consiglio di Amministrazione;

- 15.7 È incompatibile alla carica di Consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'in- capacità ad esercitare uffici direttivi;
- 15.8 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione, il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità;

Articolo. 16 - Competenze e funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a) elegge, nel proprio seno, il Presidente.
 - b) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, approva la relazione annuale sull'attività;
 - c) approva annualmente il bilancio;
 - d) Su proposta del Direttore Generale, delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
 - e) delibera in ordine all'aggiornamento delle quote di partecipazione annuali a carico dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - f) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione;
 - g) delibera sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
 - h) delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche allo Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
 - i) delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri in carica, lo scioglimento dell'ente e la relativa

- devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi;
- j) su proposta del Direttore Generale, approva i regolamenti interni di cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno dotarsi; su proposta del Direttore Generale, delibera la costituzione e la partecipazione a società, fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi e, in generale, enti privati o pubblici;
- k) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; nomina su proposta del Presidente il Direttore Generale.

Articolo. 17 – Convocazione e Quorum del Consiglio di Amministrazione

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora, ovvero le modalità per una riunione a distanza. 17.2 Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori;
- 17.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, anche per definire e verificare il programma di attività;
- 17.5 È ammessa la possibilità di riunione e di intervento a distanza mediante l'utilizzo dei supporti e delle piattaforme per le videoconferenze;
- 17.6 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri presenti. La maggioranza è elevata a due terzi dei consiglieri in carica per i procedimenti inerenti persone facenti parte del Consiglio di Amministrazione;
- 17.7 Il verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Direttore Generale, o in sua assenza da un suo delegato, e sottoscritto dal Presidente e dal Diretto- re Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017;

Articolo.18 – Il Direttore Generale

- 18.1 Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione;
- 18.2 Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale della Fondazione ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse della Fondazione.

In particolare:

- a. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b. coadiuva il Presidente nella predisposizione della proposta di programma annuale di attività della Fondazione da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;
- c. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d. ha la firma sociale sui conti correnti bancari e postali della fondazione, procedendo all'apertura e alla chiusura degli stessi e operando su questi;
- e. redige la relazione annuale sull'attività;
- f. redige annualmente il bilancio;
- g. redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di quelle dell'Assemblea dei Partecipanti;
- h. conferisce incarichi professionali;
- i. delibera in merito alla sottoscrizione dei contratti di qualsiasi natura;
- j. amministra il patrimonio della Fondazione;
- k. delibera indirizzi in materia di assunzione e licenzia- menti del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge.
- 18.3 Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto, salvo dimissioni prima della scadenza del mandato. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Articolo. 19 - Trasparenza

Al fine di assicurare la piena riconoscibilità delle attività e della gestione delle risorse, la Fondazione si dota di tutti gli strumenti interni e di comunicazione esterna, a partire da un proprio sito web, per adempiere innanzitutto agli obblighi di legge previsti dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore. In particolare la Fondazione si impegna a pubblicare online:

- a. i bilanci approvati, entro 30 giorni dall'approvazione;
- b. l'elenco dei donatori sulla base della normativa vigente;
- c. l'elenco dei Fondatori Promotori e Partecipanti e dei componenti di tutti gli organi della Fondazione;
- d. il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento degli obiettivi.

Articolo. 20 - l'Assemblea dei Partecipanti

20.1. L'Assemblea dei Partecipanti, è costituita dai Fondatori e Partecipanti di cui al precedente art. 10 regolarmente iscritti. Si riunisce una volta l'anno, e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o i due terzi dei componenti

dell'Assemblea medesima, per essere informata e discutere sull'andamento programmatico ed economico della Fondazione; l'Assemblea può avanzare proposte ed iniziative al Consiglio di Amministrazione, il quale deciderà in piena autonomia;

- 20.2. La riunione annuale avviene, su convocazione del Presidente della Fondazione, mediante apposito avviso di convocazione contenente il giorno, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, nonché mediante invio in tempo utile di comunicazione scritta e attraverso gli strumenti online;
- 20.3. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Direttore Generale; 20.4. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima convocazione; a maggioranza semplice dei presenti, in seconda convocazione. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente:
- 20.5. Qualora lo status di Partecipante competa a persona giuridica o altro ente, la partecipazione all'Assemblea sarà consentita al Legale Rappresentante o ad altro soggetto appartenente alla persona giuridica o ente ed appositamente de- legato dal medesimo Legale

Rappresentante. La comunicazione deve avvenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione o del suo delegato per l'assemblea, prima dell'apertura dell'assemblea stessa;

- 20.6. Ogni aderente alla Fondazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può es- sere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione. Per le deleghe vige quanto indicato nell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- 20.7 Cosi come lo svolgimento anche l'intervento all'assemblea può avvenire personalmente o mediante piattaforme per la videoconferenza;
- 20.8 I componenti dell'Assemblea sono esclusi qualora, alla data della propria riunione annuale, non risultino in regola con il versamento del contributo annuale stabilito, nell'am- montare e nelle scadenze fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- 20.9 L'esclusione di un Partecipante è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione precedente a quella annuale dell'Assemblea.
- 20.10 I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Direttore Generale o da un suo delegato.

Capo III

Organo di controllo, Norme finali

Articolo. 21 – L'Organo di controllo

- 21.1 La Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 30 d. lgs. 117/2017 si dota di un organo di controllo, anche monocratico che viene nominato dai Fondatori. L'organo di con- trollo vigila:
- · sull'osservanza della legge e dello statuto,
- · sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa da reato), qualora applicabili, Inoltre:
- · esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

- 21.2 Esso può essere composto fino a tre membri, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali nel rispetto della parità di genere;
- 21.3 L'Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati;
- 21.4 La revisione legale dei conti è disciplinata dall'art. 31 del dlgs 117/2017.

Articolo 22. Modifiche statutarie

22.1 Le proposte di modifica al presente statuto devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; 22.2. Il Consiglio di Amministrazione trasmette le proposte come approvate ai fondatori;

Articolo. 23 - Norme Applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta- tuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Ci- vile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in mate- ria a partire dal Codice del Terzo Settore, ivi compresa la disciplina dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).